

CONDOMINIO SOSTITUTO D'IMPOSTA - APPENDICE GIURIDICA

Avv. Debora Mirarchi

CORTE DI CASSAZIONE, SSUU, 12 aprile 2019, n. 10378



“Nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali ha però operato le ritenute d’acconto, il sostituto non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall’art. 35 D.P.R. n. 602 è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute”

CORTE DI CASSAZIONE, 20 giugno 2018, n. 16230



“In tema di ritenuta di acconto, l’intervento del «sostituto» lascia inalterata la posizione del «sostituito», il quale è anch’egli gravato dell’obbligo di dichiarare i redditi assoggettati a ritenuta, poiché essi concorrono a formare la base imponibile sulla quale, secondo il criterio di progressività, sarà calcolata l’imposta dovuta, detraendosi dalla medesima la ritenuta: ne deriva che, quando quest’ultima non sia stata applicata su emolumenti che costituiscono componente di reddito, il “sostituito” è tenuto a dichiarare i relativi redditi ed a calcolare l’imposta sull’imponibile alla cui formazione gli stessi hanno concorso, con l’ulteriore conseguenza che su detta dichiarazione l’Ufficio può esercitare gli ordinari poteri di controllo e di accertamento in rettifica, tenendo conto dell’eventuale omesso versamento da parte del “sostituto” che avrebbe dovuto effettuare la trattenuta”.

CORTE DI CASSAZIONE, 28 dicembre 2017, n. 31028



“La mancata effettuazione della ritenuta d’acconto non elimina l’obbligo gravante sul sostituto di versare la somma corrispondente, fermo il suo diritto di rivalersi, in relazione all’importo corrisposto, nei riguardi del sostituto (cd. rivalsa successiva), sicché, nell’ipotesi in cui l’Erario abbia chiesto il pagamento delle ritenute non operate dal datore di lavoro ai singoli dipendenti mediante la notifica di avvisi di accertamento, poi definitivamente annullati dal giudice tributario oppure in autotutela, la pretesa impositiva nei confronti del sostituto viene meno, in quanto il rapporto tributario è stato già regolato dal sostituto, reale soggetto passivo del tributo, analogamente all’ipotesi in cui quest’ultimo abbia già versato o condonato le ritenute”.

CORTE DI CASSAZIONE, 13 giugno 2016, n. 12076



“In tema di accertamento delle imposte sui redditi, il fatto che il sostituto di imposta sia definito ex art. 64, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 come colui che, in forza di legge, è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, non toglie che anche il sostituto debba ritenersi fin dall’origine obbligato solidale al pagamento dell’imposta, sicché anch’egli è soggetto al potere di accertamento ed a tutti i conseguenti oneri, fermo restando il diritto di regresso verso il sostituto che, dopo aver eseguito la ritenuta, non l’abbia versata all’erario”.